



COMUNE DI MORCOTE

Messaggio municipale no. 1111

concernente la convenzione per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2025-2026 tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote

6922 Morcote, 2 maggio 2025

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo, per approvazione, la convenzione per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2025-2026 tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote.

Aspetti introduttivi

Il Consiglio comunale di Morcote, nella sua seduta 13 giugno 2024, ha approvato il messaggio municipale no. 1098 concernente la Convenzione per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024-2025 tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote, dove se ne richiamano i contenuti.

La collaborazione tra i Comuni si è resa necessaria, in quanto la proiezione dei numeri di allievi per le sedi di scuola elementare e di scuola dell'infanzia figuravano altalenanti, con anni in cui il numero di allievi non risultava sufficiente per ossequiare le condizioni minime relative al mantenimento delle sezioni.

Ad oggi la proiezione non è mutata favorevolmente, per tale ragione, tenuto conto dell'esperienza positiva avuta nell'anno scolastico 2024 - 2025, i Municipi interessati hanno deciso di proporre il rinnovo della convenzione sulla scuola dell'infanzia anche per l'anno scolastico 2025 - 2026.

Oltre alla convenzione attualmente in vigore, i Municipi dei Comuni interessati hanno convenuto sull'opportunità di esplorare una nuova forma di collaborazione nell'ambito della scuola elementare. In tale contesto, la direzione scolastica ha allestito un rapporto tecnico concernente il progetto di istituto unico, successivamente sottoposto all'attenzione del gruppo di lavoro intercomunale.

Alla luce delle valutazioni emerse, è stato proposto di procedere con gli approfondimenti necessari per lo sviluppo del progetto.

A seguito di questi lavori, e come primo passo verso un progetto più articolato e a lungo termine, i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote hanno già raggiunto un accordo che prevede, a partire dall'anno scolastico 2025 – 2026, l'inserimento degli allievi di prima elementare del Comune di Bissone presso l'Istituto scolastico di Morcote e Vico Morcote.

Nelle prossime settimane, sarà sottoposto al Consiglio comunale un messaggio municipale volto all'approvazione della convenzione necessaria per l'attuazione della collaborazione.

La Convenzione e gli aspetti finanziari

La convenzione sulla Scuola dell'Infanzia con i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote è strutturata in 10 articoli, che vengono in seguito illustrati.

Art. 1 – base legale e scopo

Le parti della convenzione sono i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote.

Lo scopo della convenzione è quello di organizzare razionalmente e disciplinare i rapporti di collaborazione tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote, per la gestione della Scuola dell'Infanzia, limitatamente durante l'anno scolastico 2025-2026.

Art. 2 – ordinamento e sede dell'istituto scolastico

Il Comune di Bissone diventa il Comune sede per la Scuola dell'Infanzia, che ospiterà i bambini dei Comuni di Morcote e Vico Morcote.

Art. 3 – finanziamento e ripartizione delle spese

Questo articolo definisce le modalità di calcolo per il finanziamento della Scuola dell'Infanzia di Bissone da parte dei Comuni di Morcote e Vico Morcote, nonché le norme sull'assistenza amministrativa.

Rispetto alla precedente convenzione e per semplificarne l'applicazione, il Municipio ha proposto un costo totale di riferimento forfettario per l'anno scolastico 2025 - 2026 di CHF 207'000. Questo importo è stato calcolato in base ai dati estrapolati dal consuntivo 2024 e da altre tabelle di lavoro interne.

Come avveniva in precedenza, il costo di riferimento per allievo viene fatturato dal Comune di Bissone ai Comuni di Morcote e Vico Morcote in funzione del numero di allievi iscritti e domiciliati che frequentano la Scuola dell'Infanzia. In caso di movimenti del controllo abitanti, il contributo viene definito pro-rata temporis.

Il Comune di Bissone ha la facoltà di richiedere acconti adeguati.

L'unico costo che esula dall'importo forfettario riguarda il salario e gli oneri sociali dell'eventuale docente di appoggio, dove il Comune di Bissone fatturerà la quota parte agli altri Comuni interessati in sede di consuntivo.

Proiezione oneri finanziari (con dati provvisori sull'ordinamento scolastico):

Costo di riferimento forfettario senza docente di appoggio	207'000
---	----------------

Totale allievi previsti (ordinamento 2025 - 2026)	19
Totale allievi di Morcote	7
Totale allievi di Vico Morcote	4

Costo di riferimento per allievo (207'000./19) - arrotondato	10'900
---	---------------

Costo annuale valutato per Morcote	76'300
Costo annuale valutato per Vico Morcote	43'600
Totale contributo per il Comune di Bissone	119'900

Dalla proiezione soprastante si evidenzia che il Comune di Bissone, per l'anno scolastico 2025 - 2026, riceverà un contributo dai Comuni convenzionati di CHF 119'900.

Il Comune di Morcote dovrà versare un contributo di CHF 76'300.

Il Comune di Vico Morcote dovrà versare un contributo di CHF 43'600.

Art. 4 – refezione scolastica

Il Comune di Bissone dovrà garantire la refezione nella sede della Scuola dell'Infanzia.

Gli allievi dei Comuni di Morcote e di Vico Morcote saranno esentati dal pagamento della tassa di refezione stabilita dall'Ordinanza Municipale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del Comune di Bissone (CHF 55 al mese per allievo), in quanto i costi di refezione sono inglobati negli oneri finanziari della convenzione.

Resta tuttavia riservata la facoltà dei Comuni convenzionati di definire una partecipazione delle famiglie come stabilito dall'art. 73a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

Art. 5 – servizi extrascolastici e direzione scolastica

Questi aspetti non vengono regolati in questa convenzione.

Per la direzione scolastica fa stato la convenzione in essere tra i Comuni di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote, invece per i servizi extrascolastici saranno competenti i Municipi di definire un accordo nel rispetto delle procedure previste dalla LOC e dalla legislazione scolastica.

Si evidenzia che i Municipi, tramite la direzione scolastica, stanno valutando il mantenimento di un servizio extrascolastico, ovvero un accudimento per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo durante le ore pomeridiane, nella scuola dell'infanzia di Bissone per l'anno scolastico 2025 - 2026. Per gli allievi di Morcote e Vico Morcote il servizio di dopo scuola scelto dalle famiglie per i propri figli è stato quello nella sede di Morcote.

Art. 6 – trasporto scolastico

Ogni Comune, a sue spese, è responsabile e competente di organizzare il trasporto scolastico per gli allievi che frequenteranno la Scuola dell'Infanzia di Bissone.

Nel concreto verrà organizzato un trasporto con il pulmino di Vico Morcote da e verso Bissone, vista l'età dei bambini è garantita la presenza di un sorvegliante.

Art. 7 – frequenza fuori Comune

Ogni Comune, per i propri allievi domiciliati, mantiene la competenza sulla gestione di eventuali richieste di frequenza presso un altro istituto scolastico. La convenzione non trasferisce quindi la competenza al Comune sede.

Art. 8 – durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha una durata determinata per l'anno scolastico 2025 - 2026.

Art. 9 – clausola di salvaguardia

Questo articolo regola le modalità di adattamento delle disposizioni contenute nella convenzione, qualora una di esse si rilevasse inefficace, oppure in assenza di disposizioni. Il Comune sede ha il compito di proporre una regolamentazione valida ai Comuni convenzionati. Queste disposizioni, per delega stabilita tramite la convenzione, sono di spettanza degli organi esecutivi.

Art. 10 – entrata in vigore

L'entrata in vigore della convenzione decorre con l'inizio dell'anno scolastico 2025 - 2026, riservata la procedura di ratifica cantonale a norma della LOC.

Aspetti procedurali

Le convenzioni, secondo l'art. 193a LOC, devono essere adottate dal Legislativo comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

In tal senso l'art. 186 cpv. 2 LOC indica che l'approvazione della convenzione deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.


In caso di emendamenti, si evidenzia che tali proposte di modifiche possono implicare dei problemi con le altre parti della convenzione, trattandosi di un testo unico in fase di approvazione da tutti gli attori coinvolti. Di principio, è quindi unicamente possibile esprimersi sul progetto di convenzione presentato dal Municipio, riservata la possibilità di coordinare le proposte di modifiche con gli altri organi legislativi comunali.

Dispositivo di approvazione

Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvata la convenzione per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2025 - 2026 tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote.
2. La convenzione esplica i suoi effetti con l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 (calendario scolastico del Cantone Ticino), riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente a norma dell'art. 190 LOC.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Il Sindaco:

Giacomo Caratti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni	Edilizia opere pubbliche e pianificazione
	●	

Approvato con Risoluzione municipale no. 368 del 28.04.2025

Allegata: convenzione

CONVENZIONE
per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia
del X giugno 2025

Le parti della Convenzione sono:

1. il Comune di Bissone, rappresentato dal proprio Municipio (detto anche Comune sede)
2. i Comuni di Morcote e di Vico Morcote, rappresentati dai propri Municipi (detti Comuni convenzionati)

Art. 1 Base legale e scopo	<ol style="list-style-type: none">1. La base legale della presente Convenzione è retta dagli artt. 106 lett. d), 193a LOC, 9 della Legge della scuola e 46 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.2. Lo scopo della Convenzione è quello di organizzare razionalmente e disciplinare i rapporti di collaborazione tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote, per la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2025-2026.
Art. 2 Ordinamento e sede dell'Istituto scolastico	<ol style="list-style-type: none">1. La sezione della Scuola dell'Infanzia fa parte dell'Istituto scolastico di Bissone. Il Comune di Bissone assume la funzione di Comune sede.2. I Comuni convenzionati non hanno competenze sulla gestione dell'Istituto scolastico di Bissone, esse sono del Comune sede.
Art. 3 Finanziamento, ripartizione delle spese e assistenza amministrativa	<ol style="list-style-type: none">1. Il Comune sede anticipa le spese scolastiche e provvederà a richiedere ai Comuni convenzionati un contributo per ogni allievo iscritto e domiciliato, sulla base di un costo totale di riferimento stabilito forfettariamente per ogni anno scolastico. La convenzione regola il costo forfettario per l'anno scolastico 2025/2026.2. Quest'ultimo sarà suddiviso per il numero totale d'iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia nell'anno scolastico di riferimento (comprese le iscrizioni nuove per arrivi intercorsi), allo scopo di definire il costo forfettario per allievo.3. Costo totale di riferimento forfettario stabilito per l'anno scolastico 2025/2026: CHF 207'000.4. Il costo forfettario per allievo viene fatturato dal Comune sede al Comune convenzionato, per ogni allievo iscritto e domiciliato che frequenta la Scuola dell'Infanzia di Bissone durante l'anno scolastico di riferimento.5. In caso di arrivi o partenze durante l'anno scolastico di riferimento, il contributo è dovuto pro-rata temporis, come segue:<ul style="list-style-type: none">▪ arrivo entro il 15 del mese > computo intero del mese di arrivo;▪ arrivo dopo il 15 del mese > nessun computo del mese di arrivo;▪ partenza entro il 15 del mese > nessun computo del mese di partenza;▪ partenza dopo il 15 del mese > computo intero del mese di partenza.6. Qualora fosse necessaria l'assunzione di un docente d'appoggio durante l'anno scolastico 2025-2026 in ossequio alle specifiche disposizioni in materia, il costo effettivo viene fatturato a consuntivo nella medesima modalità indicata alle cifre 4 e 5. Il costo forfettario indicato al punto 3 non è pertanto comprensivo di questo eventuale costo supplementare.

	<p>7. Nell'ambito dell'adempimento dei compiti pubblici stabiliti dalla convenzione, le parti della convenzione si forniscono assistenza amministrativa e sono autorizzate al trattamento dei necessari dati personali.</p> <p>8. Il Comune sede ha la possibilità di richiedere adeguati acconti ai Comuni convenzionati.</p>
Art. 4 Refezione scolastica	<p>1. Il Comune sede è responsabile della refezione scolastica.</p> <p>2. Gli allievi domiciliati nei Comuni convenzionati sono esentati dal pagamento delle tasse previste dalla regolamentazione specifica di Bissone, in quanto i costi di refezione sono inseriti negli oneri finanziari della convenzione.</p> <p>3. I Comuni convenzionati sono liberi di definire le modalità di partecipazione delle famiglie ai costi nei limiti dell'art. 73a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.</p>
Art. 5 Servizi extrascolastici e Direzione scolastica	Eventuali attività extrascolastiche e la Direzione scolastica sono regolati tramite convenzioni od accordi separati, riservato l'art. 5a RALOC.
Art. 6 Trasporto scolastico	I trasporti scolastici per gli allievi sono di competenza del Comune ove è domiciliato l'allievo. Ogni Municipio organizza, sotto la sua responsabilità, il trasporto dei propri allievi iscritti e domiciliati ai sensi degli artt. 92, 93 e 93a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 e prendono a carico i relativi costi.
Art. 7 Frequenza fuori Comune	Eventuali richieste di frequenza presso un altro Istituto scolastico sono di competenza del Municipio in cui l'allievo è domiciliato secondo l'art. 47 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (L-SISE).
Art. 8 Durata e disdetta	La presente convenzione ha una durata determinata e non può essere disdetta. La sua validità inizia il 1° settembre 2025 e termina il 31 agosto 2026.
Art. 9 Clausola di salvaguardia	Qualora una disposizione della presente convenzione si rivelasse inefficace, oppure in assenza di disposizioni, i Municipi si impegnano ad adottare una regolamentazione valida, su proposta del Comune sede. Le restanti disposizioni mantengono per contro la loro validità. Per l'adozione non è necessaria la ratifica del Legislativo comunale.
Art. 10 Entrata in vigore	La presente convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, previa approvazione delle parti secondo le procedure stabilite dalla Legge organica comunale (LOC).

Per il Municipio di Bissone

Il Sindaco:

Andrea Incerti

Il Segretario:

Ivan Monaco

Per il Municipio di Morcote

Il Sindaco:

Giacomo Caratti

Il Segretario:

Luca Cavadini

Per il Municipio di Vico Morcote

Il Sindaco:

Maurizio Bernasconi

La Segretaria:

Lara Aimar